### Approfondimento sulle misure adottate a seguito del DPCM del 2 marzo 2021 (ultimo provvedimento a contrasto dell’emergenza COVID19 adottato con la forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Le misure da adottare nelle aree "gialle" confermano la sospensione delle attività riguardanti palestre, piscine ed impianti sciistici e la possibilità dell'apertura di musei nei giorni infrasettimanali, purchè con afflusso controllato. L'apertura anche il sabato e nei giorni festivi dei musei in tali zone è prevista **dal prossimo 27 marzo**, così come la **riapertura di teatri e cinema**, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. In ogni caso, la capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Rimangono inoltre **sospese le attività dei centri culturali**, centri sociali e centri ricreativi, le attività presso discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso; vietate anche le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, incluse quelle relative a cerimonie civili e religiose, oltre che sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi. Sono invece consentite fino alle 18 le attività di bar e ristoranti, anche con servizio al tavolo per un massimo di quattro persone non conviventi; dopo le 18 è consentito solo l'asporto. **Ulteriore novità** è la possibilità per i Presidenti delle Regioni "gialle" o "arancioni" (le cui misure previste vengono disciplinate dal Capo IV del Decreto) di disporre la **sospensione dell'attività scolastica** nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; oppure nelle zone in cui vi siano più di **250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni** o ancora nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. Per i divieti di spostamento, nelle zone arancioni (come nelle zone rosse) sarà consentito il transito sui territori se necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti. Le **attività dei servizi di ristorazione**, ai sensi dell'articolo 27 del Decreto, sono consentite fino alle h. 18, eccetto che per alberghi e strutture ricettive, restando ferma in ogni caso la possibilità delle **consegne a domicilio**. Rimane il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, fatta eccezione per le enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25) per i quali è consentito l'asporto solo fino alle 22. Resta ovviamente fermo il divieto di consumo sul posto.  
Con riferimento al capitolo "Istruzione", nelle **zone "rosse"** disciplinate dal Capo V del Decreto, individuate come regioni nel cui territorio si manifesti un'**incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti** e che si collocano in uno **scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato**, si prevede l'applicazione di misure più rigorose di prevenzione ulteriori rispetto a tutte quelle previste per le zone gialle, come il divieto di spostamento anche all'interno del medesimo territorio regionale: dal 6 marzo si prevede in tali zone la **sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado** (che si dovranno svolgere pertanto esclusivamente con modalità a distanza), comprese le scuole dell'infanzia ed elementari, ferma restando la possibilità di svolgere attività in presenza per l'utilizzo di laboratori e per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; la sospensione di tutte le attività motorie e sportive, inclusi eventi e competizioni, anche svolti all'aperto, eccezion fatta per quelle svolta in forma individuale; vengono sospese anche le mostre - oltre che, come già previsto, gli spettacoli teatrali e cinematografici, e i concerti -, ma permangono i servizi su prenotazione delle biblioteche. Nelle zone rosse rimarranno inoltre sospesi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici, e consentiti solo i servizi di lavanderia e pompe funebri. Con riferimento alle **attività lavorative**, si dispone la **limitazione della presenza del personale nei luoghi di lavoro**, assicurando esclusivamente le attività indifferibili che richiedono la presenza, anche **in ragione dell'emergenza**. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in **modalità agile**. Specifiche e dettagliate norme vengono inoltre previste con riferimento agli **spostamenti da e per l'estero** (articolo 49), ampliando gli elenchi dei Paesi interessati dai divieti (ivi includendo l'[elenco E dell'allegato 20](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0133102000010110001&dgu=2021-03-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&art.codiceRedazionale=21A01331&art.num=1&art.tiposerie=SG), vale a dire tutti i paesi non espressamente citati negli altri elenchi) e ai **trasporti pubblici o di vettori privati**. Riguardo l'attuazione delle misure, si fa obbligo al Prefetto territorialmente competente, tenuto ad informare preventivamente il Ministro dell'interno, di **assicurare l'esecuzione delle misure del Decreto**, e a monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti, avvalendosi delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dell'Ispettorato del lavoro, oltre che, ove necessario, delle Forze armate, informando il presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata. **Ulteriore novità** è un **tavolo tecnico di confronto con le Regioni**, la cui istituzione è prevista con decreto del Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dello stesso Ministero, dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all'eventuale **revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico**, in considerazione anche delle nuove varianti virali.